



## COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 28 maggio 2025

Indicazioni in ordine al contenuto degli attestati SOA relativi ai consorzi stabili a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024.

### **1. La normativa introdotta in materia di qualificazione dei consorzi dal vigente codice dei contratti pubblici: indicazioni operative ad operatori economici e stazioni appaltanti di ordine generale.**

Il d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, di seguito "Correttivo", (recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*"), è intervenuto sulle modalità di qualificazione dei Consorzi Stabili *ex art. 65, comma 1, lettera d)*, del d.lgs. 36/2023, di seguito "Codice" anche ai fini della facoltà di porre nella disponibilità delle consorziate e di altri operatori economici, mediante avalimento, la propria capacità esecutiva.

Prima dell'entrata in vigore del Correttivo, la qualificazione a un Consorzio stabile era attribuita attraverso due modalità:

- a.1) mediante "cumulo alla rinfusa" della qualificazione conseguita dalle consorziate, secondo le disposizioni di cui all'art. 67, comma 8, del Codice;
- a.2) mediante i propri requisiti, ma invocando la deroga per i requisiti di adeguata capacità organizzativa (personale e attrezzature), per i quali possono essere sommati i costi e le dotazioni in carico alle consorziate, purché risultanti in dotazione stabile a queste ultime, come previsto anche dall'art. 18, comma 17 dell'Allegato II.12 al Codice.

Con l'adozione delle nuove disposizioni, invece, anche alla luce delle statuizioni della prevalente giurisprudenza *medio tempore* intervenuta in argomento (*ex multis*, Cons. di Stato, sez. V, 29/09/2023, n. 8592), si è



proceduto ad una rimodulazione e chiarimento delle disposizioni in materia, prevedendo differenti modalità di qualificazione dei consorzi stabili in sede di rilascio delle attestazioni SOA nonché diverse modalità di partecipazione alla gara da parte degli stessi.

Nel dettaglio:

1) Ai fini del conseguimento dell'attestazione SOA i consorzi possono qualificarsi ai sensi della vigente normativa:

- 1.1. con il **"cumulo alla rinfusa" degli attestati SOA** delle consorziate (cfr. art. Art. 67, co. 8)
- 1.2. **cumulando i requisiti delle consorziate**, ovvero utilizzando, ai fini delle attestazioni SOA, i requisiti di personale e attrezzature delle consorziate (cfr. art. 18, co 17, all. II.12) che, tuttavia, devono risultare in dotazione stabile a queste ultime;
- 1.3. **attraverso requisiti maturati "in proprio" e** come tali indipendenti dai requisiti delle consorziate e di cui deve essere fornita **specificata indicazione nella relativa attestazione SOA** (art. 67, co. 7, primo periodo).

2) **In sede di partecipazione alla gara**, anche al fine di rendere operative le disposizioni introdotte *ex novo* dal correttivo, il consorzio deve indicare:

**2.1. se esegue in proprio l'appalto** (cioè esclusivamente con la propria struttura e, quindi, senza designazione di imprese esecutrici). In tal caso il consorzio potrà utilizzare la qualificazione conseguita **secondo la modalità sub 1.1., 1.2. o 1.3.**, essendo esplicitamente previsto dalla norma che i requisiti delle consorziate possono essere computati cumulativamente con quelli posseduti in proprio dal consorzio (art. 67, co. 1, lett. b);

**2.2. se esegue indicando una o più consorziate esecutrici:**

**2.2.1** qualora il consorzio risulti qualificato secondo la modalità sub 1.1, i requisiti devono essere posseduti dalle **consorziate esecutrici in proprio** o tramite **avvalimento ex art. 104 del codice** (avvalimento ordinario – cfr. art. 67, co 1, lett. c);



**2.2.2** qualora il consorzio risulti qualificato secondo la modalità **sub 1.2** o **sub 1.3** i requisiti devono essere posseduti dal consorzio secondo le vigenti disposizioni di legge.

**2.3. se esegue parte del contratto in proprio e parte tramite le consorziate:**

**2.3.1.** per la parte del contratto eseguita in proprio, deve rispettare quanto previsto **sub 2.1.;**

**2.3.2.** per la parte del contratto eseguita tramite le consorziate esecutrici, deve rispettare quanto previsto **sub 2.2.**

\*\*\*

Per completezza di analisi, si ricorda, anche alla luce del generale principio della fiducia (reciproca) fra Pubblica amministrazione e operatori economici (cfr. art. 2 del Codice), che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b, con puntuale riferimento alle ipotesi sub. **1.1.** e sub. **1.2.**, il meccanismo di qualificazione cumulativa presuppone, sempre e comunque, l'effettivo possesso di quanto risultante in sede di rilascio dell'attestazione SOA. In ragione di ciò, le stazioni appaltanti devono verificare ed accertare in sede di esecuzione del contratto la concreta corrispondenza fra quanto risultante dall'attestato di qualificazione e quanto riscontrabile in cantiere, tenendo conto di eventuali subappalti o ricorso all'avvalimento. Nel caso in cui il consorzio esegua il contratto utilizzando esclusivamente la propria struttura (caso sub. **1.3**), il consorzio acquisisce una connotazione che, dal punto di vista sostanziale, non differisce da quella di analogo soggetto economico (c.d. consorzio-impresa).

## **2. L'operatività dell'istituto dell'avvalimento nell'ambito dei consorzi.**

L'art. 67 comma 7 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal Correttivo, espressamente prevede che "*Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA*".



Il Correttivo ha, pertanto, disposto che in caso di avvalimento i requisiti debbano essere posseduti “in proprio” dal consorzio, disponendo, altresì, che di tali requisiti sia data esplicita indicazione nell’attestazione SOA.

A tale riguardo, si precisa, che l’utilizzo di requisiti “propri” da parte del Consorzio comporta che:

- per quanto riguarda l’attrezzatura tecnica, ai sensi di quanto previsto dai commi 12 e 13 dell’art. 18 dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, la dotazione tecnica deve essere nella diretta disponibilità del Consorzio;
- per quanto concerne l’organico medio, ai sensi dei successivi commi 14 e 15 del medesimo art. 18, i dipendenti devono risultare in organico al Consorzio;
- in merito ai CEL, in virtù di quanto previsto dall’art. 21, comma 1 e 2 del medesimo Allegato II.12, i lavori devono essere stati eseguiti dal Consorzio con una propria struttura, intesa come dotazione diretta di attrezzature e organico, e non eseguiti da una consorziata esecutrice. In tal caso la delibera di cui all’art 24, comma 8 dell’Allegato II.12 dovrà evidenziare la quota dei lavori eseguiti direttamente dal Consorzio.

Alla luce di quanto evidenziato, al fine di consentire ai consorzi stabili la qualificazione mediante requisiti propri e di poter conseguentemente ricorrere all’istituto dell’avvalimento in qualità di “ausiliari”, nel rispetto della novella di cui all’art. 67, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, si precisa che l’Autorità ha provveduto all’adeguamento del sistema di rilascio dell’Attestazione di qualificazione in modo da dare evidenza di quanto disposto dalla norma di riferimento.

### **3. Le nuove modalità di redazione e rilascio delle attestazioni SOA**

Per l’adeguamento del sistema nei termini e per le finalità sopra evidenziati, nell’attestato di qualificazione dei Consorzi Stabili è prevista una nuova sezione in cui vengono indicate le categorie di lavori (e le relative classifiche) maturate direttamente dal consorzio stabile.



Si precisa che al momento della pubblicazione del presente Comunicato, i sistemi informativi dell'Autorità risultano già adeguati con riguardo alla nuova tipologia di rilascio delle Attestazioni.

Si precisa, infine, che il contenuto del presente Comunicato è stato adottato sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 giugno 2025  
Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente.